



Comune di Mendrisio

Quartiere di Capolago



Regolamento del cimitero di Capolago

I. DIREZIONE – ORDINE – CONTROLLO

Competenze

Art. 1

La direzione, la sorveglianza e la manutenzione del cimitero sono di competenza del Municipio.

Art. 2

Compito della Commissione è quello di vigilare sulla osservanza di tutte le disposizioni del presente Regolamento e delle leggi sui cimiteri nonché di far eseguire le misure di polizia e di igiene che saranno prese dalla Municipalità o che saranno emanate dalle Autorità federali o cantonali.

Personale e mansioni

Art. 3

Al cimitero sono addetti un custode e un affossatore i quali sono nominati dal Municipio.

Art. 4

Al custode incombono le seguenti mansioni:

- custodire le chiavi degli accessi al cimitero e dei locali in esso compresi, col divieto assoluto di affidarle a terzi;
- controllare il trasporto delle salme;
- assistere alle inumazioni ed alle esumazioni;
- dirigere l'affossatore e sorvegliare tutti gli operai nei lavori di costruzione e di riparazione che avvengono nel cimitero, sia per conto del Comune sia per conto dei privati;"
- avere cura delle tombe comuni e abbandonate;
- impedire l'accesso di veicoli nel cimitero;
- denunciare al Municipio qualsiasi atto di vandalismo o trasgressioni indicando il responsabile;
- curare la pulizia e procedere all'allontanamento di tutti i detriti e rifiuti raccolti nel cimitero.

Art. 5

All'affossatore incombe la seguente mansione:

- scavare e sistemare le fosse conformemente alle prescrizioni e in special modo attenersi scrupolosamente alle condizioni contemplate nel Regolamento.

Art. 6

La Cancelleria comunale tiene un registro di tutte le sepolture con nome, cognome, paternità, età, nazionalità del defunto nonché tutte le indicazioni relative alla sepoltura.

Esso riporterà pure tutte le concessioni di terreni, loculi e monumenti.

Orario di apertura

Art. 7

Il cimitero è aperto al pubblico:

- da marzo a settembre dalle ore 07.00 alle ore 21.00
- da ottobre a febbraio dalle ore 09.00 alle ore 19.00

Posa monumenti

Art. 8

I monumenti, le lapidi o altri ricordi funerari non possono essere lavorati o incisi nell'interno del cimitero. Fanno eccezione le piccole opere di restauro o di rifinito, che per la loro natura non possono essere eseguite altrove. Questi lavori potranno essere eseguiti soltanto durante le ore di apertura del cimitero, escluso le domeniche, i giorni festivi e il 31 ottobre.

Animali

Art. 9

L'introduzione di animali nel cimitero è vietata.

Guasti e sfregi

Art. 10

L'autore di guasti e sfregi al cimitero sarà punito con multa fino a Fr. 500.- riservata l'azione penale (art. 145 e 380 CPS).

Il Municipio non assume comunque alcuna responsabilità per danni cagionati da terzi a monumenti o a ricordi funebri.

II. SUDDIVISIONE E UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEL CIMITERO

Suddivisione

Art. 11

L'area del cimitero è suddivisa in:

- settore per sepolture comuni (20 anni)
- settore per sepolture private a tempo determinato (30 anni)
- settore per tumulazione urne in terra (30 anni)
- farnedi con loculi a tempo determinato (30 anni)
- ossario

come alla planimetria del cimitero depositata presso la Cancelleria comunale sulla quale saranno inoltre indicati i settori riservati ai bambini e i settori delle concessioni perpetue già esistenti.

Occupazione dei posti

Art. 12

I posti per fosse dei campi per sepolture comuni e per sepolture private a tempo determinato vengono assegnati secondo la progressione risultante dalla planimetria.

Campi per tombe singole o multiple

Art. 13

Nel cimitero potranno essere costruite tombe singole o multiple. I posti vengono assegnati secondo la progressione risultante dalla planimetria. Nelle tombe le salme possono essere sovrapposte fino ad un massimo di due procedendo alla inumazione mediante avello di protezione di cemento armato alla profondità di m 3 dal livello del terreno e a una seconda inumazione a una profondità di m 1.50 dalla superficie del terreno.

Famedi per loculi

Art. 14

Nei famedi il Comune mette a disposizione loculi destinati per urne cinerarie e resti.

La concessione dei loculi è data al momento del decesso; gli stessi saranno assegnati solo nel senso verticale.

Al decesso del coniuge, dietro richiesta, possono essere concessi due loculi contigui per coniugi, contro immediato pagamento della tassa. In questa occasione, se il primo loculo concesso si trovasse all'ultimo posto in basso del famedio, si riprenderà l'assegnazione dall'alto in basso.

La concessione dei loculi dei famedi avviene dall'alto in basso, seguendo la numerazione progressiva risultante dalla planimetria.

Ossario

Art. 15

L'ossario è destinato a ricevere in uno spazio comune i resti mortali ridotti a semplice scheletro.

Concessioni

Art. 16

La concessione per sepolture comuni è gratuita, ventennale e non rinnovabile.

La concessione per sepolture private a tempo determinato è a pagamento, trentennale e rinnovabile secondo tariffa.

Per i loculi la concessione è a pagamento per un periodo di 30 anni, rinnovabile secondo tariffa. Il rinnovo deve essere chiesto almeno un anno prima della scadenza.

Il Municipio, a richiesta, concede anche prima del decesso, un diritto di inumazione in tombe singole o multiple.

Revoca

Art. 17

È facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi posto concesso quando ciò si renda necessario per l'ampliamento o per la modificazione del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

In questo caso il Municipio assegna al concessionario un altro posto equivalente, ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma o dei resti, la ricostruzione della tomba e del monumento.

Domanda di sepoltura

Art. 18

Per ottenere il permesso per una sepoltura a pagamento dovrà essere presentata domanda al Municipio.

III. INUMAZIONI

Autorizzazione

Art. 19

Nessuna inumazione può essere effettuata senza la preventiva autorizzazione del Municipio, e prima che sia trascorso il termine indicato dal medico sull'attestato di morte, ritenuto un minimo di 24 ore dal decesso.

Inumazioni

Art. 20

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa:

- a) delle persone domiciliate o attinenti del Comune;
- b) delle persone morte fuori dal Comune ma qui domiciliate;
- c) delle persone morte nel territorio del Comune qualunque fosse in vita il loro domicilio, eccezion fatta per gli ospiti di un istituto di cura o di un asilo o ricovero per persone anziane
- d) delle persone né domiciliate, né attinenti, né morte nel Comune ma fruitori del diritto ad una sepoltura in tomba di famiglia nel cimitero del Comune;
- e) delle persone con particolari legami affettivi verso il Comune, dietro motivata richiesta e autorizzazione municipale.

Inumazione provvisoria

Art. 21

In caso di necessità (ad esempio in attesa della costruzione della tomba) sarà concessa l'inumazione provvisoria nell'ossario e per un periodo massimo di tre mesi, a condizione che il cofano sia protetto da una cassa metallica. Le spese di inumazione provvisoria sono a carico dei committenti.

Orario

Art. 22

Le inumazioni devono avvenire di giorno, durante le ore di apertura del cimitero.

Disposizioni per l'inumazione

Art. 23

Per le inumazioni valgono le seguenti disposizioni:

- nei campi per sepolture comuni è proibito l'impiego di cofani con casse di legno forte, metalliche o altra materia di difficile decomposizione, bensì è prescritta l'utilizzazione di legno dolce di uno spessore non superiore a cm 2;
- per i casi in cui fossero previsti dalla legge cofani di metallo o altra materia, le inumazioni saranno permesse a condizioni speciali da fissare dalla Municipalità e che l'inumazione nel campo comune avvenga a una profondità minima di m 2.50;
- nelle tombe singole o multiple delle sepolture private sono ammesse casse metalliche protette da un cofano in legno duro;
- le ceneri devono essere contenute in urne;
- le ossa (provenienti da esumazioni) in speciali cassette di legno.

Urne

Art. 24

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, possono essere collocate anche in tombe interrato. In una tomba o in un loculo possono essere collocate più urne cinerarie, ma solo dagli aventi diritto.

Occupazione loculi e chiusura

Art. 25

Al momento dell'occupazione dei loculi il concessionario provvederà a sue spese alla relativa chiusura.

Cofani

Art. 26

Un cofano può contenere solo una salma, ad eccezione del caso di madre e neonato morti al momento del parto.

IV. ESUMAZIONI E TRASLAZIONI DI SALME

Esumazioni ordinarie

Art. 27

Le esumazioni ordinarie sono ordinate dal Municipio, dopo la scadenza delle concessioni. Le spese sono a carico del Comune. Esse vengono eseguite dall'affossatore comunale o da un'impresa specializzata.

Esumazioni straordinarie

Art. 28

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione del cimitero, per ordine dell'Autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata della famiglia.

Nessuna salma potrà essere esumata senza il consenso dell'Autorità competente, prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione. L'autorizzazione deve essere chiesta al Dipartimento delle Opere Sociali, Sezione sanitaria, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati, tramite il Municipio. È soggetta a una tassa cantonale.

Le esumazioni straordinarie devono essere fatte alla presenza del medico delegato e del delegato municipale. Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie, escluse quelle derivanti dalla necessità di sistemazione del cimitero, sono a carico dei richiedenti.

Posti liberi

Art. 29

Nel caso di esumazione delle salme, i posti divenuti liberi ritornano a piena disposizione del Comune, senza rimborso della tassa pagata.

Ossario

Art. 30

Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni periodiche sono raccolte nell'ossario. A richiesta possono essere collocate nei loculi a spese dei richiedenti.

V. TOMBE, MONUMENTI E LAPIDI

Autorizzazioni

Art. 31

La costruzione di tombe, la posa di monumenti, lapidi, croci e ricordi funebri di qualsiasi natura è subordinata all'autorizzazione del Municipio, previa presentazione di domanda scritta corredata da progetto in due esemplari.

È facoltà del Municipio di richiedere anche il bozzetto del monumento che si vuole erigere.

I lavori dovranno essere eseguiti da ditte o persone qualificate.

Tombe

Art. 32

Ai concessionari di tombe private singole o multiple è fatto obbligo di costruire la tomba e di erigere il monumento entro due anni dall'avvenuta concessione.

Campi per sepolture private a tempo determinato

Art. 33

Nei campi per sepolture private a tempo determinato i monumenti, le croci o gli altri segni funebri in pietra o metallo devono avere un'altezza massima di m 1.50 dal profilo dell'attuale cordona, una larghezza massima di m 0.80 rispettivamente m 1.80 in caso di tomba doppia.

Nei campi per bambini m 1.20 x m 0.50.

Campi per sepolture comuni a tempo determinato

Art. 34

Nei campi per sepolture comuni a tempo determinato possono essere eretti monumenti, croci o altri segni funebri, previa autorizzazione della Municipalità. I progetti in duplo verranno sottoposti all'Autorità comunale e, se conformi al Regolamento, approvati. Essi non dovranno eccedere m 0.80 di larghezza e m 1.50 di altezza.

Nei campi per bambini m 1.20 x m 0.50.

Loculi

Art. 35

A chiusura dei loculi verrà posata una lastra.

Su di essa sarà inciso nel carattere e nella disposizione prescritti dal Municipio il nome (o il nome della famiglia) ed il cognome del defunto (o dei defunti), eventualmente la paternità ed i titoli, la data di nascita e di morte.

Altre iscrizioni non sono permesse.

Sarà permesso applicare alla lastra un medaglione con fotografia ed un vaso portafiori di tipo e misura e nel modo autorizzati dal Municipio.

La posa della lastra deve avvenire previa esecuzione di un tavolato di chiusura in malta e mattoni di cemento di uno spessore minimo di cm 6 o con lastra prefabbricata e sigillata.

Le spese relative a quanto sopra sono a carico del committente.

Proprietà

Art. 36

I monumenti, le lapidi, le croci ed ogni altro segni che venissero posti nel cimitero sono di proprietà della famiglia del defunto, cui spetta l'obbligo della manutenzione. Pari obbligo incombe per la manutenzione dell'area occupata.

Se gli interessati non ottemperano a tali obblighi, il Municipio si riserva di decretare il decadimento della concessione previa, se del caso, pubblicazione sul Foglio Ufficiale.

Allorché un monumento o qualche parte di esso o altro segno funerario venga a sconnettersi, a spostarsi, a cadere o sia in qualsiasi modo contrario alla sicurezza delle persone, ai diritti di altri concessionari o alla esigenza del decoro del cimitero, sarà fatto obbligo agli interessati di eseguire entro un termine fissato dal Municipio, le necessarie riparazioni, pena la decadenza della concessione. Tale sanzione può venire applicata anche per le concessioni perpetue già esistenti.

In tal caso il Municipio farà rimuovere ed esportare detti monumenti e segni funerari i quali si intenderanno passati in proprietà del Comune senza obbligo di indennità.

Riservata peraltro l'azione danni contro gli interessati, esclusa comunque ogni responsabilità del Comune.

Rimozione

Art. 37

Alla scadenza della concessione i monumenti dovranno essere rimossi.
Qualora il ritiro non avvenisse a cura degli aventi diritto entro 60 giorni dall'avviso, il Comune ne entra in possesso e ne disporrà nel modo che crederà più opportuno.

Disposizioni generali

Art. 38

Allo scopo di conseguire un migliore disciplinamento ed un maggiore decoro si dovranno inoltre osservare le seguenti disposizioni:

- a) i cordoni di pietra lungo i viali, per quanto siano compresi nell'area concessa, non possono essere manomessi ma devono restare liberi e visibili;
- b) i monumenti non possono essere protetti da coperture metalliche o altro;
- c) i monumenti addossati al muro di cinta non devono oltrepassare il piano di posa della copertina di granito;
- d) è vietata la posa di vasi, fiori e corone sul pavimento dei famedi, salvo per i funerali;
- e) è vietata l'asportazione di fiori recisi, fusti di corone e altri rifiuti. Questi verranno depositati nel luogo appositamente designato dal Municipio.

Responsabilità

Art. 39

Durante i lavori di costruzione di tombe, di posa di monumenti, di riparazioni, ecc., l'assuntore dovrà osservare le prescrizioni del presente Regolamento e sarà responsabile in solido con il concessionario di tutti i guasti o danni che venissero arrecati alla proprietà comunale o privata.

Piantagioni

Art. 40

Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto e sempreverdi, regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso e non superino l'altezza di m 1.20.
In caso contrario il Municipio, previo avviso agli interessati, adotta gli opportuni provvedimenti.

VI. TARIFFE

Posti per sepolture comuni

Art. 41

I posti per sepolture comuni sono gratuiti.

Posti per sepolture private a tempo determinato

Art. 42

La tassa di concessione per ogni posto di sepoltura privata e per ogni tumulazione di urne in terra (30 anni) è di:

- a) Fr. 1000.- per i domiciliati
- b) Fr. 1200.- per gli attinenti
- c) Fr. 1300.- per i non domiciliati e i non attinenti

Loculi

Art. 43

Per ogni loculo la tassa di concessione è di:

- a) Fr. 1500.- per i domiciliati
- b) Fr. 1700.- per gli attinenti
- c) Fr. 1800.- per i non domiciliati e i non attinenti

ivi compresa la fornitura della lastra e del portafiori.

Per il rinnovo verrà percepita una tassa di:

- Fr. 750.- per 10 anni
- Fr. 1200.- per 20 anni
- Fr. 1500.- per 30 anni

Inumazioni

Art. 44

Le inumazioni di salme di non domiciliati sono soggette a una tassa di Fr. 200.- oltre le spese.

Per i domiciliati l'inumazione è a carico del Comune.

Eventuali spostamenti di monumenti sono a carico dei proprietari.

Sovrapposizione

Art. 45

Per la sovrapposizione di salme oltre la prima, viene percepita una tassa di Fr. 500.-.

Occupazione provvisoria nell'ossario

Art. 46

Per l'inumazione provvisoria nell'ossario in attesa della sepoltura definitiva è richiesta una tassa di Fr. 100.- al mese per un periodo massimo di tre mesi.

VII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Disposizioni finali

Art. 47

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni dei Regolamenti comunali in materia di polizia mortuaria.

Al rinnovo dei contratti per concessioni private scadute al 31 dicembre 1980 e non rinnovate verranno applicate le tariffe stabilite dal presente Regolamento.

La concessione decorre a far tempo dal 1. gennaio 1981.

I concessionari dei posti perpetui secondo il Regolamento del 20 dicembre 1965 mantengono il diritto acquisito, restando inteso che anche per essi valgono le norme di cui all'art. 36.

Ricorsi

Art. 48

Il Municipio decide in prima istanza i reclami concernenti le contestazioni relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento, salvo il diritto di ricorso al Consiglio di Stato.

Entrata in vigore

Art. 49

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'adozione da parte del Consiglio comunale, riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

Approvato dal Municipio con risoluzione del 6 aprile 1981

Il Sindaco ERIDANO LUISONI	Per il Municipio	Il Segretario EDI CATTANEO
Il Presidente GIULIO MENABALLI	Per il Consiglio comunale	Il Segretario EDI CATTANEO

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 4 maggio 1981.

Approvato dal Lodevole Dipartimento dell'Interno con risoluzione 1732/RC/SD/ga del 23 settembre 1981.